

(N. 844)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1954 (V. Stampato N. 1267)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067,
concernente modificazione al regime fiscale della birra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, concernente la modificazione al regime fiscale della birra.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare la misura della imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la grazia e la giustizia, con quello per il bilancio, con quello per il tesoro e con quello per l'industria e commercio;

D E C R E T A :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 300 a lire 400 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma, dovrà fare denuncia delle quantità possedute entro dieci giorni successivi alla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

- a) 17,50 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 16,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 13 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 10 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;
- e) 8 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 3 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 3.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente articolo 2 deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 del presente decreto o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — DE PIETRO — VANONI —
GAVA — VILLABRUNA.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE PIETRO.